



Sonia Tullia Barbaro

**Repertorio n.1633**

**Raccolta n.928**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA**  
dell'associazione **"FULL FORMING"**  
con sede in Palmi

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di marzo

16 marzo 2022

In Palmi via Bruno Buozzi n. 10, nel mio ufficio secondario, alle ore undici e minuti trenta.

Innanzi a me Dott.ssa SONIA TULLIA BARBARO, Notaio in Gioia Tauro, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi

si è costituita:

MORGANTE OTTAVIA SILVANA, nata a Palmi il dì 8 novembre 1963, nella sua qualità di presidente dell'Associazione non riconosciuta **"FULL FORMING"** con sede in Palmi, via Affaccio n. 8, c.f. 91010120805, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione.

La costituita MORGANTE OTTAVIA SILVANA, della cui identità personale io Notaio sono certa, nella dichiarata sua qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea dell'associazione predetta. Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto associativo e comunque per designazione unanime degli intervenuti, la costituita MORGANTE OTTAVIA SILVANA, Presidente dell'Associazione, la quale verifica ed accerta quanto segue:

**A)** l'assemblea si è riunita in data odierna, in questo luogo, senza formale convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Modifiche statutarie inerenti al "Codice del Terzo Settore" di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
- 2) delibere inerenti e conseguenti;

**B)** sono presenti:

- personalmente i soci: MORGANTE OTTAVIA SILVANA sopra generalizzata; FIUMANO' MASSIMO ANTONIO nato a Melito di Porto Salvo il 28 dicembre 1971; MADIA ANNUNZIATA MARIA nata a Reggio Calabria il 3 settembre 1967; GALLETTA MARIO nato a Palmi il 18 novembre 1950; GENTILE ANTONINO nato a Palmi il 15 dicembre 1978;

- per delega regolarmente formata e conservata agli atti dell'associazione i soci: SCHIPIILLITI ANGELICA nata a Reggio Calabria il 17 maggio 1982 a mezzo del delegato Galletta Mario; SCHIPIILLITI SO-

**Registrato a Palmi**

**il 21/03/2022**

**al n° 839 S1T**

LIDEA, nata a Gioia Tauro il 13 agosto 1981 a mezzo del delegato Gentile Antonino;

pertanto sono presenti tutti i soci iscritti nel libro soci dell'Associazione e aventi diritto di voto;

**C)** è presente il consiglio direttivo in persona di: Morgante Ottavia Silvana quale Presidente; Mardia Annunziata Maria e Fiumanò Massimo Antonio, consiglieri; il consigliere assente Schipilliti Solidea ha comunicato di essere informata della riunione e di non opporsi alla trattazione dell'ordine del giorno;

**D)** non esiste organo di controllo;

**E)** tutti gli intervenuti sono legittimati a partecipare all'assemblea e si sono dichiarati edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno di cui il Presidente ha dato lettura e sulla cui trattazione nessuno si oppone.

Ciò verificato, il Presidente, verificata la presenza di tutti gli associati e del consiglio direttivo, verificata altresì l'identità e la legittimazione dei presenti,

#### **DICHIARA**

la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopraindicato di cui inizia la

#### **TRATTAZIONE**

Il Presidente fa presente all'assemblea che è necessario procedere alla adozione di un nuovo statuto dell'associazione, modificato secondo le vigenti norme di legge relative agli Enti del Terzo Settore.

Procede, quindi, alla lettura dello statuto associativo modificato ed invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, con il voto favorevole espresso per alzata di mano da tutti gli associati presenti, come accerta il Presidente e come io Notaio constato,

#### **DELIBERA**

**1)** di approvare il nuovo testo di statuto sociale, conforme alle vigenti norme di legge sul Terzo settore, statuto composto da numero 30 (trenta) articoli, letto in assemblea dal Presidente e che si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** quale parte integrante e sostanziale;

**2)** di dare mandato al Consiglio Direttivo e per esso al Presidente MORGANTE OTTAVIA SILVANA di porre in essere tutto quanto necessario per la esecuzione della presente delibera e di apportare al pre-

sente statuto tutte le modifiche, aggiunte e/o soppressioni che dovessero essere richieste dagli organi competenti in sede di iscrizione dell'Associazione nell'apposito Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea essendo le ore dodici e minuti cinque.

Il presente verbale è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, trattandosi di verbale contenente modifiche statutarie finalizzate ad adeguare lo statuto dell'associazione alle norme vigenti in tema di Enti del Terzo Settore.

Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Del presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte a mano da me Notaio su due fogli per cinque pagine intere e per la sesta pagina fin qui, ho dato lettura, unitamente allo statuto allegato, al costituito che lo approva.

L'atto viene sottoscritto alle ore dodici e minuti dieci.

F.to: Ottavia Silvana Morgante

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

**ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.928**  
**ASSOCIAZIONE "FULL FORMING ETS" - Palmi**  
**Ente del Terzo Settore**

**S T A T U T O**

**ART. 1 - Costituzione - denominazione**

1. Il presente statuto regolamenta ai sensi del Codice civile ed alle norme del D.Lgs. 117/2017 (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo Settore" o "CTS") l'associazione non riconosciuta senza finalità di lucro, costituita con atto a rogito del notaio Concetta Maria Costa di Palmi in data 7 aprile 2004 repertorio n. 30018 con la denominazione SOL.AN.GI e modificata in "FULL FORMING ONLUS" con atto a rogito del medesimo notaio Costa in data 15 Settembre 2008 repertorio n. 37176; successivamente modificata in "FULL FORMING" con atto a rogito del notaio Rita Tripodi di S.Eufemia D'Aspromonte in data 13 settembre 2019 repertorio n. 103.073.

2. L'Associazione ha la forma giuridica di Associazione non riconosciuta e la seguente denominazione "FULL FORMING" assumerà la denominazione "FULL FORMING ETS" a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palmi. L'eventuale variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria. Il cambio di indirizzo dovrà essere comunicato agli organi previsti dalla legge.

L'associazione opera nell'ambito del territorio nazionale dove potrà istituire sezioni o sedi secondarie su delibera dell'Assemblea degli associati.

**Art. 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.4 - Attività Istituzionale - Finalità - Scopo**

1. L'Associazione, nella forma giuridica di associazione non riconosciuta, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, delle finalità civiche, della solidarietà ed utilità sociale e della beneficenza e sostegno a distanza.

2. L'Associazione, escluso qualsiasi fine di lucro, intende perseguire i seguenti scopi e finalità di interesse generale:

a) favorire la promozione, la conoscenza, la ricerca e la diffusione della cultura a carattere storico, sociale, umanistico, scientifico, artistico,

musicale e teatrale;

b) favorire il raccordo tra scuola, giovani e mercato del lavoro, fornire assistenza tecnica e di mercato, divulgare e promuovere nuova imprenditorialità, soprattutto giovanile, creando nei giovani del Mezzogiorno una formazione europea che consenta loro di acquisire e possedere un patrimonio di informazioni, di progettualità e di coinvolgimento in scelte sopranazionali;

c) favorire la promozione e l'organizzazione di attività sportive e motorie in genere, con particolare attenzione al gioco del calcio, mediante la realizzazione di impianti sportivi e di una scuola calcio;

d) mettere a disposizione della comunità studentesca un'attività formativa complementare rispetto alla realtà ed alle conoscenze della istituzione pubblica e privata;

e) fronteggiare la dispersione scolastica attraverso l'attività dell'obbligo formativo (L. 144/1999 e L. 53/2003) e promuovere l'alternanza scuola - lavoro;

f) diffondere la nuova libertà nella scuola, nel lavoro, nella società;

g) combattere il razzismo e il pregiudizio contribuendo alla formazione di un'opinione pubblica matura e responsabile che persegua la finalità dell'accoglienza;

h) intervenire nell'area della povertà e del disagio sociale per arginarli.

#### **ART. 5 - Oggetto Sociale**

1. L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, e precisamente:

a) progettare e realizzare ricerche e studi di carattere generale e particolare in accordo con enti pubblici o privati e/o con imprese singole e associate sul mercato del lavoro e sulle potenzialità dei mercati regionali, nazionali, comunitari, sulla formazione e la gestione delle stesse imprese, sulla possibilità di accesso agli aiuti e servizi pubblici offerti;

b) organizzare e gestire attività di formazione professionale, formazione post-diploma e formazione post-laurea con mezzi propri e/o attingendo a contributi e/o finanziamenti da parte di Enti pubblici e/o privati;

c) assumere e realizzare studi e ricerche per l'orientamento dei giovani, favorendo il raccordo tra

scuola e mondo del lavoro, organizzando servizi finalizzati alla conoscenza del mercato ed alle sue tendenze, alla evoluzione dei profili professionali, all'aggiornamento degli operatori scolastici e della formazione professionale, alla elaborazione e produzione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi;

d) assumere ogni iniziativa e svolgere ogni attività per favorire il collocamento dei giovani con maggiore attenzione ai disagiati, attraverso il lavoro dipendente e la promozione di nuove imprese, singole e/o associate;

e) realizzare ogni altra iniziativa utile e necessaria per il raggiungimento dei fini sociali nell'area e tra le comunità del Mediterraneo;

f) organizzare e realizzare attività di formazione per il personale della scuola in almeno uno degli ambiti di cui all'allegato 1 della Direttiva del MIUR N. 170/2016 di seguito elencati:

AMBITI TRASVERSALI:

1. didattica e metodologie;
2. metodologie e attività laboratoriali;
3. innovazione didattica e didattica digitale;
4. didattica per competenze e competenze trasversali;
5. apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI:

1. educazione alla cultura economica;
2. orientamento e dispersione scolastica;
3. bisogni individuali e sociali dello studente;
4. problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. alternanza scuola - lavoro;
6. inclusione scolastica e sociale;
7. dialogo interculturale e interreligioso;
8. gestione della classe e problematiche relazionali;
9. conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale;
10. tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. cittadinanza attiva e legalità;
13. didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti;

g) esercitare attività assistenziali per le quali l'Associazione si atterrà a quanto disciplinato dall'art 5 comma 1 del "CTS" ed in particolare alla lett u: "beneficenza, sostegno a distanza, ces-

sione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo".

2. L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo, che potrà anche richiedere la deliberazione dell'Assemblea degli associati.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

5. L'associazione in via del tutto strumentale per la realizzazione dell'attività può svolgere le attività istituzionali in collaborazione e/o convenzione e/o protocollo d'intesa con qualsiasi istituzione pubblica o privata nell'ambito delle finalità statutarie.

6. Per l'esercizio dell'attività associativa l'associazione può ricevere in affidamento e gestione da Enti Pubblici, comunali, regionali, statali e comunitari beni mobili, beni immobili ed aziende, anche confiscati.

#### **ART. 6 - Associati**

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche di ogni nazionalità, senza distinzione o limitazione alcuna, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 che, condividendo le finalità della presente associazione, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento delle stesse e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione ed in particolare studiosi ed esperti in materie socio educative e culturali ed in materie riguardanti problemi di cultura mediterranea.

2. Possono inoltre essere associati anche altri Enti del Terzo Settore o Enti senza scopo di lucro, aventi finalità ed esercenti attività similari a quelle della presente associazione ed il cui Statuto sia conforme alla normativa di legge sugli enti del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal proprio Organo amministrativo.

4. Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori sono coloro che hanno costituito l'associazione;

- ordinari sono coloro che avendone fatta richiesta, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con tale qualifica in considerazione del possesso dei requisiti richiesti e del contributo che potranno apportare per il conseguimento delle finalità associative;

- aderenti sono gli altri soggetti ammessi.

5. Le ammissioni a socio vengono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

#### **ART. 7 - Procedura di ammissione**

1. La richiesta di ammissione, indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo, deve contenere le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio e la esplicita accettazione e adesione alle norme dello Statuto sociale e degli eventuali regolamenti interni, nonché il consenso e l'autorizzazione del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

2. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte; delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'ammissione del richiedente ammesso viene comunicata entro dieci giorni dalla delibera.

4. L'iscrizione del richiedente ammesso viene effettuata nel libro degli associati e decorre dalla data della delibera di accoglimento.

5. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato per iscritto, con raccomandata A/R o PEC entro 10 (dieci) giorni dalla deliberazione.

6. Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

#### **ART. 8 - Cessazione del rapporto associativo**

La qualifica di associato si perde per:

- a) recesso volontario;
- b) morte o scioglimento, se persona giuridica;
- c) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

#### **ART. 9 - Recesso ed Esclusione**

1. La qualifica di associato è a tempo indeterminato.
2. Non sono ammessi soci Temporanei.
3. L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, PEC o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
4. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

#### **Art. 10 - Diritti e Doveri degli associati**

1. I soci assumono l'impegno di contribuire al perseguimento dei fini dell'associazione, anche attraverso il versamento di una quota di iscrizione o di una quota annuale, nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. Essi possono, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento o da altre disposizioni vigenti, avvalersi dei servizi sociali e consultare il materiale didattico e scientifico di proprietà dell'associazione e di cui la stessa si avvale nell'esercizio della sua attività.
3. Il socio nello spirito di collaborazione, può presentare al Consiglio Direttivo proposte di iniziative attinenti agli scopi dell'associazione.

#### **Art. 11 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - 1) l'Assemblea degli associati;
  - 2) il Presidente;
  - 3) il Consiglio Direttivo;
  - 4) l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.lgs. 117/2017;
  - 5) l'Organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017.
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo e dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice civile,

non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

4. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del suddetto triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

5. Tutti gli organi sociali possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- \* che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario o il verbalizzante della riunione che provvederanno alla stesura e alla sottoscrizione del verbale;

- \* che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- \* che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- \* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 12 - Assemblea degli associati**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

E' costituita da tutti gli associati iscritti nell'apposito libro.

E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato dall'assemblea in sede di riunione.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo su convocazione del Presidente e a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati indirizzata al Consiglio Direttivo.

In questi ultimi casi, il Presidente deve convocare l'Assemblea entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

Se il Presidente non ottempera alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

3. Gli associati vengono convocati almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea, con posta elettronica/telematica, strumenti di comunicazione sui social-network o altro mezzo idoneo per la convocazione, con comprovata ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) alle condizioni e modalità di cui al precedente art. 11 (undici).

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati che non hanno maturato il previsto periodo di iscrizione nel libro degli associati, possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

5. Ciascuno associato ha diritto ad un solo voto.

6. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta, con l'indicazione del delegante e del delegato.

E' ammessa una sola delega per associato.

7. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

8. Qualora l'associato sia un Ente del Terzo settore ha diritto ad un voto per ogni venti associati con un massimo di cinque voti.

9. Per le elezioni delle cariche sociali, e nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Si vota anche a scrutinio segreto se ne fa richiesta almeno la metà più uno dei presenti.

10. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o dal verbalizzante indicato

all'uopo.

#### **Art. 13 - Assemblea Ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione predisposte dal Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Presidente;
- c) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, di cui determina il numero;
- d) approva il bilancio;
- e) elegge e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) elegge e revoca l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati;
- i) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

#### **Art. 14 - Assemblea Straordinaria.**

1. E' compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

**Art. 15 - Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. E' composto da un numero dispari di membri, deciso dall'Assemblea, tra un minimo di cinque e un massimo di nove compreso il Presidente.

Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate dagli Enti associati, tra i propri associati.

3. All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti: Vicepresidente, nominato dal Presidente sentito il parere degli altri membri; il Segretario; il Tesoriere.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età.

Dura in carica per tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. I consiglieri direttivi, entro trenta giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando le generalità, il domicilio, la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017.

6. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea,

dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Per i membri del Consiglio Direttivo deve essere fatta pervenire da ciascun nominato agli associati, una dichiarazione ai sensi dell'art. 2475 c.c., circa l'inesistenza a proprio carico delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro UE.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei Consiglieri.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere convocati esperti con voto consultivo.

9. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 8 (otto) giorni prima con posta elettronica / telematica, strumenti di comunicazione sui social-network o altro mezzo idoneo per la convocazione, con comprovata ricezione, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

Può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza) alle condizioni e modalità di cui al precedente art. 11 (undici).

10. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato nella sede operativa dell'Associazione.

12. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano informati dell'ordine del giorno e di non porre eccezioni.

13. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua im-

mediata decadenza dalla carica.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

14. Ai consiglieri non viene attribuito alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

#### **Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) determina la quota associativa annuale che propone alla deliberazione dell'Assemblea;
- c) predispone il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, e se previsto, il bilancio sociale, di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- d) redige il programma annuale e pluriennale delle attività, gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) cura la tenuta dei libri sociali;
- f) delibera su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- g) disciplina l'ammissione, il rigetto e l'esclusione degli associati;
- h) cura gli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- i) delibera la convocazione dell'Assemblea;
- l) decide in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- o) cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- p) delibera spese in nome e per conto dell'Associa-

zione per un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) più iva, senza la preventiva autorizzazione della delibera assembleare.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri la facoltà di compiere atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire incarichi e compiti agli associati che vogliono offrire, volontariamente e gratuitamente, le proprie competenze nei vari ambiti operativi.

#### **Art. 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio, dispone dell'uso della firma sociale. Il potere di rappresentanza si presume generale. Le limitazioni dei poteri non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli associati.

Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie, e per eventuale revoca motivata decisa dall'Assemblea.

3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare, ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 8 (otto) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente e se questi è assente o impedito, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 18 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in o-

gni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

#### **Art. 19 - Segretario**

Il Consiglio Direttivo, elegge un suo componente alla funzione di segretario il quale coadiuva il Presidente nell'esplorazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Svolge i seguenti compiti:

- a) tenuta e aggiornamento del registro degli associati;
- b) esame e disbrigo della corrispondenza;
- c) estensione e sottoscrizione in calce dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- d) conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati, cura della documentazione amministrativa e delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione;
- e) cura dell'archivio dei documenti;
- f) riscossione in assenza del Tesoriere, delle Entrate in favore dell'Associazione ed il pagamento delle spese dalla stessa sostenute, su incarico del Presidente.

#### **Art. 20 - Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Tesoriere che svolge i seguenti compiti:

- a) cura gli aspetti economici dell'Associazione;
- b) redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- c) aggiorna i libri contabili e custodisce la documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti eroganti;
- d) relaziona sugli aspetti economici in Assemblea;
- e) cura la cassa ed effettua gli esborsi per la gestione amministrativa disposta dal Consiglio Direttivo;
- f) assolve agli obblighi fiscali e tributari;
- g) non può assumere iniziative che comportino spese non vincolate o comunque non di ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 21 - Organo di controllo**

1 L'organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, è monocratico e viene eletto dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati.

2 L'Organo di controllo rimane in carica tre eser-

cizi ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni redige il verbale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Se, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, viene sostituito tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente l'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del codice civile deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

6. L'Organo di controllo esercita i seguenti compiti:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) esercita il controllo contabile;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo;

f) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

7. Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti; in questo caso il componente deve possedere i requisiti previsti per l'organo di revisione.

8. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Può procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 22 - Organo di revisione**

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, nei ca-

si e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi ed il suo componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, che va trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Qualora nominato sostituisce il collegio contabile.

#### **Art. 23 - Libri sociali e registri**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo settore:

a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni rispettivamente dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, se questi siano stati nominati;

e) il registro dei volontari qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Codice del Terzo settore.

#### **Art. 24 - Patrimonio dell'Associazione**

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della sua attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali.

li, attività di raccolta fondi e proventi ed entrate relative ad attività secondarie e strumentali.

2. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di beneficenza e sostegno dei poveri e disagiati sociali.

3. Ai sensi dell'art. 8 c.2 del D.Lgs.117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

#### **Art. 26 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio viene redatto ai sensi ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 anche nella forma di rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite proventi o entrate comunque denominate.

2. Il bilancio d'esercizio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede operativa dell'Associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, potrà prenderne visione.

3. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017.

4. Il bilancio preventivo, disposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno di esercizio in corso.

5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 27 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Associazione ed Enti privati e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante ovvero dal Vice Presidente in caso di impedimento del Presidente.

**Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

**Art. 29 - Trasparenza**

1. Le delibere, i bilanci, le convenzioni, le nomine dell'Assemblea, degli Associati e degli Organi sociali, devono essere resi pubblici presso la sede operativa dell'Associazione, attraverso l'organo o gli organi ufficiali di divulgazione dell'Associazione, o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto.

2. I progetti e le iniziative svolte verranno documentate e pubblicate sul sito web dell'Associazione, per permettere una facile e trasparente conoscenza delle attività.

**Art. 30 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Ottavia Silvana Morgante

F.to: Sonia Tullia Barbaro, notaio L.S.

Copia digitale conforme all'originale cartaceo.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO SONIA TULLIA BARBARO